

**IL RUOLO DEI PRECEDENTI STORICI NEI PRIMI
DIBATTITI COSTITUZIONALI DELLA RIVOLUZIONE
FRANCESE
(1789-1791)**

**THE ROLE OF HISTORICAL PRECEDENTS DURING THE
FIRST CONSTITUTIONAL DEBATES OF THE FRENCH
REVOLUTION (1789-1791)**

Daniele Di Bartolomeo
Università degli Studi di Teramo (Italia)

SUMARIO: I. Introduzione.- II. La divisione dei poteri.- III. La riforma giudiziaria.- IV. La riforma religiosa.- V. Il diritto di pace e di guerra.- VI. Conclusione.

BREVE CURRÍCULUM VITAE: Daniele Di Bartolomeo, PhD in "History and Theory of Modern and Contemporary Constitutions" at the University of Macerata, has been Reserach Fellow of the FMSH at the EHESS of Marseille. Currently he is Research Fellow at the University of Teramo (Italy). He is author of several articles and of two books on the French Revolution. Email: ddibartolomeo@unite.it

Resumen: Questo articolo analizza l'uso politico della storia nei primi dibattiti costituzionali della Rivoluzione francese (1789-1791). L'obiettivo è dimostrare che i precedenti storici e i modelli legislativi e costituzionali del passato hanno avuto un ruolo determinante anche nei principali dibattiti parlamentari che portarono all'approvazione della prima Costituzione rivoluzionaria (3 settembre 1791). Al centro dell'analisi, in particolare, ci saranno le sessioni che la Costituente ha dedicato alla divisione dei poteri, alla costituzione civile del clero, alla riforma del sistema giudiziario e al diritto di pace e di guerra.

Abstract: This article analyzes the political use of history during the early constitutional debates of the French Revolution (1789-1791). The goal is to demonstrate that historical precedents and past constitutional models played a decisive role in the major parliamentary debates that led to the approval of the first revolutionary Constitution (3 September 1791). The attention will be focused on the sessions which the Constituent Assembly devoted to the division of powers, the Civil Constitution of the Clergy, the reform of the judicial system and the right of peace and war.

Palabras clave: Rivoluzione francese, Usi della storia, Modelli costituzionali, Assemblea Costituente, Costituzione francese del 1791.

Key Words: French Revolution, Uses of the past, Constitutional Models, Constituent Assembly, French Constitution of 1791.

I. INTRODUZIONE

Obiettivo di questo articolo è analizzare l'uso dei precedenti storici e giuridici nei primi dibattiti costituzionali della Rivoluzione francese (1789-1791). Sebbene negli ultimi anni l'attitudine dei rivoluzionari a comparare la propria esperienza con eventi accaduti altrove (nel tempo e nello spazio) sia stata oggetto di svariate pubblicazioni¹, finora la storiografia ha sottovalutato la rilevanza di questo tema nei lavori dell'Assemblea Costituente². Questo saggio vuole dimostrare come i precedenti storici e i modelli giuridici e costituzionali del passato abbiano avuto un ruolo determinante anche nei principali dibattiti parlamentari che portarono all'approvazione della prima Costituzione rivoluzionaria (3 settembre 1791)³. Al centro dell'analisi, in particolare, ci saranno le sessioni che l'Assemblea costituente ha dedicato alla divisione dei poteri, alla costituzione civile del clero, alla riforma del sistema giudiziario e al diritto di pace e di guerra⁴.

La ricerca è stata condotta sui resoconti pubblicati in presa diretta dal più importante giornale del tempo, il *Moniteur*⁵, e sui verbali delle sedute trascritti per esteso sulle *Archives parlementaires*, la fonte più completa dei dibattiti parlamentari: una compilazione fatta a posteriori (ancora oggi in corso), che attinge a molteplici fonti coeve (compreso il *Moniteur*) allo scopo di restituire per intero i discorsi pronunciati in aula o depositati sul banco della presidenza.

Perfino gli studiosi che di recente hanno contribuito a ricostruire la centralità dell'argomentazione storica alla vigilia dell'Ottantanove, sono restii a riconoscere che la storia giuridica è stata una fonte d'ispirazione per i costituenti

¹ Per un bilancio storiografico aggiornato si veda Daniele Di Bartolomeo, *Nelle vesti di Clio. L'uso politico della storia nella Rivoluzione francese (1787-1799)*, Viella, Roma, 2014.

² La persistenza della storia di Francia nel dibattito costituente, unitamente alle citazioni tratte da altri esempi antichi e moderni, è stata discussa da Patrick Brasart, *“Le recours à l'antique dans le genre délibératif, 1789-1794”*, in Robert Chevallier (a cura di), *La Révolution française et l'antiquité*, A. Piganiol, Tours, 1991, pp. 13-24. In generale, sull'uso della storia antica nella Rivoluzione francese si veda Jacques Bouineau, *Les toges du pouvoir, ou la révolution de droit antique (1789-1799)*, Éditions Eché, Toulouse 1986. Per una visione comparativa si può approfondire il caso della Repubblica romana: Marina Caffiero, *La Repubblica nella città del Papa. Roma 1798*, Donzelli, Roma, 2005, pp. 3-58, Paolo Alvazzi Del Frate, *“La ‘romanité’ dans le système juridique de la République romaine (1798-1799)”*, in Pierangelo Catalano, Giovanni Lobrano (a cura di), *Antichità e rivoluzioni da Roma a Costantinopoli a Mosca*, Herder, Roma, 1998, pp. 201-213; Maria P. Donato, *“Lo specchio di un progetto politico: l'antichità nella Repubblica giacobina romana”*, *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, n° 1, 1994, pp. 82-119.

³ Sul dibattito costituzionale francese, sia vedano almeno Roberto Martucci, *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Francia della Rivoluzione (1789-1799)*, Il Mulino, Bologna, 2001 e Paolo Alvazzi del Frate, *“Il costituzionalismo francese”*, in Id., *Il costituzionalismo moderno. Appunti e fonti di storia del diritto pubblico*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 29-53.

⁴ Egle Betti-Schiavoni, *“Il principio della separazione dei poteri nei dibattiti parlamentari della Rivoluzione francese: dagli Stati generali all'Assemblea Nazionale Costituente”*, *Giornale di storia costituzionale*, n° 14, 2007, pp. 96-97. Un'indagine simile potrebbe essere condotta sul ruolo giocato dalla storia nei dibattiti della successiva Assemblea Legislativa (in carica dall'ottobre del 1791 al settembre del 1792). Una prima analisi in tal senso è stata solo abbozzata da Bruno Bertheuil, Laurent Lemarchand, *“Les romains ont eu tort! Quelle place pour les références historiques dans les débats de la Législative?”*, in Christine Le Bozec, Eric Wauters (a cura di), *Pour la Révolution française. En hommage à Claude Mazauric*, PUR, Mont-Saint-Aignan, 1998, pp. 307-313.

⁵ Sulla storia editoriale del *Moniteur* e sull'uso politico del passato in questo giornale si vedano: Daniele Di Bartolomeo, *Una storia in tempo reale. La Rivoluzione francese raccontata dai suoi protagonisti*, Aracne, Canterano (Roma), 2016, pp. 163-214; Id., *“Il recupero dell'antico nella pubblicistica rivoluzionaria: il «Moniteur» (1789-1794)”*, in Francesco Benigno, Nicoletta Bazzano (a cura di), *Uso e reinvenzione dell'antico nella politica di età moderna (secoli XVI-XIX)*, Laterza, Manduria-Bari-Roma, 2006, pp. 267-290.

francesi⁶. In taluni casi si è dato conto dell'influenza dei modelli coevi inglese e americano⁷, senza però riconoscere pari dignità alla tradizione giuridica francese e più in generale ai principi normativi più antichi. La nostra ipotesi, invece, è che l'esperienza storica abbia giocato un ruolo determinante nel costituzionalismo rivoluzionario.

Nonostante a partire dal mese di giugno del 1789 sia avvenuta un'importante trasformazione nell'immaginario storico dei patrioti francesi, nei mesi successivi il passato ha continuato ad essere utilizzato non solo come contraltare negativo della rigenerazione in atto⁸, ma anche come un modello per la costruzione dell'architettura costituzionale e per la definizione della legislazione rivoluzionaria⁹. Tra le altre cose, non possiamo dimenticare che la Rivoluzione è stata pensata e praticata da molti, ben oltre l'estate del 1789, come un cambiamento che si sarebbe dovuto realizzare all'interno del quadro istituzionale della monarchia¹⁰, ovvero in continuità con una struttura politica antica e sotto la guida di un sovrano che l'articolo 17 del decreto dell'11 agosto 1789 (quello con cui l'Assemblea Costituente approvò le decisioni prese durante la famosa notte del 4 agosto) definì come il «Restauratore della libertà francese»¹¹. Passerà del tempo prima che anche la figura del monarca venga definitivamente inghiottita nel vortice della delegittimazione cui era sottoposta la storia dei suoi predecessori¹². Nel frattempo, la stragrande maggioranza degli attori in campo, compresi i patrioti ormai divenuti rivoluzionari, continuarono a muoversi dentro il quadro della storia costituzionale della monarchia, allo scopo di pensare, per analogia o per contrasto, la nuova architettura costituzionale e prevedere gli sviluppi della Rivoluzione.

⁶ «Constitutional arguments sketched a form of instructive historicity that did not depend on polar choices. Deputies of varied ideological persuasions integrated a form of cautionary historicity into a debate which increasingly presumed the inapplicability of past traditions or foreign models, and simultaneously decried the French past as too unstable to serve any foundational purpose for the present»: John J. Zizek, *The Politics and Poetics of History in the French Revolution, 1787-1794* (PhD dissertation, University of California, 1995), p. 147.

⁷ Su questo argomento, si vedano almeno: Denis Lacorne, *L'invention de la république: le modèle américain*, Hachette, Paris, 1991; Roberto Martucci (a cura di), *Constitution et Révolution*, Laboratorio di storia costituzionale A. Barnave, Macerata, 1995; Id., «La Rivoluzione dei due Mondi. La Virginia e l'influenza del suo processo costituente nell'elaborazione politico-costituzionale francese nell'alba della Rivoluzione», *I Viaggi di Erodoto*, n° 18, 1992, pp. 110-138; Id., «Stati Uniti e Francia tra le due Rivoluzioni costituzionali (1776-1792)», *Giornale di storia costituzionale*, n° 17, 2009, pp. 43-78; Fernanda Mazzanti Pepe (a cura di), *Culture costituzionali a confronto. Europa e Stati Uniti dall'età delle rivoluzioni all'età contemporanea*, Name, Genova, 2005; Manuela Albertone, Antonino De Francesco (a cura di), *Rethinking Atlantic World. Europe and America in the Age of Democratic Revolutions*, Palgrave, New York, 2009.

⁸ Diego Venturino, «La naissance de l'«Ancien Régime»», in Colin Lucas (a cura di), *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture. The Political Culture of the French Revolution*, Pergamon Press, Oxford, 1987, pp. 11-40.

⁹ Géraldine Soudry, *La représentation de l'histoire de France chez les révolutionnaires: 1789-1791*, *Maîtrise d'histoire 2003-2004*, sous la direction de P. Serna, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, p. 37.

¹⁰ Ivi, pp. 44-45.

¹¹ François Furet, «Ancien régime», in Id., Mona Ozouf (a cura di), *Dictionnaire critique de la Révolution française*, Flammarion, Paris, 1992; trad. it. di Massimo Boffa (a cura di), *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, Bompiani, Milano, 1994, pp. 706-707.

¹² Géraldine Soudry, «Les Rois maudits' ou la culture historique de la Terreur en 1791», in Philippe Bourdin (a cura di), *La Révolution, 1789-1871. Écriture d'une histoire immédiate*, Presses universitaires Blaise Pascal, Vézère, 2008, pp. 87-109.

II. LA DIVISIONE DEI POTERI

Il 14 luglio del 1789 l'Assemblea Nazionale creò il *Comité de constitution*, ponendo così formalmente le basi per il dispiegarsi del primo grande dibattito costituzionale della Rivoluzione¹³. Non potendo qui ricostruire l'intera stagione costituente¹⁴, che si concluse con la definitiva approvazione della prima costituzione rivoluzionaria (3 settembre 1791), analizzeremo alcuni casi esemplari. Iniziamo dal dibattito sulla sanzione regia e sull'ipotesi bicamerale¹⁵.

In questa sede ci limitiamo solo a segnalare come i modelli costituzionali americano ed inglese rappresentarono un termine di paragone fondamentale per i rivoluzionari; tuttavia, mentre la storia inglese offriva, oltre ad un modello istituzionale, anche un quadro evenemenziale compatibile con l'atmosfera rivoluzionaria francese, la quasi contemporanea Rivoluzione americana risultava sprovvista di importanti similarità analogiche che permettessero di attivare quei meccanismi di rispecchiamento a distanza abbondantemente praticati con l'altra sponda della Manica¹⁶.

Il gruppo politico sostenitore del diritto di veto assoluto e del sistema bicamerale strettosì attorno alla *leadership* di Mounier e Lally-Tollendal, detto dei *Monarchiens*¹⁷, in virtù della sua propensione a salvaguardare le prerogative regie nell'ambito di un sistema istituzionale ispirato alla *balance du législatif*¹⁸, fu senza dubbio quello che ricorse maggiormente all'argomentazione storica.

La discussione in aula prese avvio il 28 agosto del 1789, due giorni dopo l'adozione della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*. Tuttavia, per avere un quadro d'insieme occorre risalire al primo rapporto sulla costituzione letto in aula da Mounier il 9 luglio, a nome del *Comité central*. In questo testo appare con tutta evidenza quel cambiamento di prospettiva sulla storia nazionale intervenuto a seguito dell'archiviazione degli Stati Generali: le origini del Regno sembravano offrire sempre meno soluzioni politico-istituzionali da riprodurre e

¹³ Roberto Martucci, "A proposito del *Comité de constitution*, dimenticato protagonista dei lavori all'Assemblea Nazionale Costituente", *Giornale di storia costituzionale*, n° 14, 2007, pp. 63-74.

¹⁴ Per una prima analisi di questo corpus di discorsi rinviamo, soprattutto in relazione al riuso dell'antico, a Michèle Ducos, "La Révolution française et le droit romain", in Robert Chevallier (a cura di), *La Révolution française et l'Antiquité*, op. cit., pp. 55-74.

¹⁵ In generale sul tema della separazione dei poteri in Francia il riferimento è Michel Troper, *La separazione dei poteri e la storia costituzionale francese*, ESI, Napoli, 2005. Sul dibattito in aula si vedano: Jean Egret, *La révolution des notables. Mounier et les monarchiens, 1789*, PUF, Paris, 1989, pp. 136-159; Timothy Tackett, *Becoming a Revolutionary. The Deputies of the French National Assembly and the Emergence of a Revolutionary Culture (1789-1790)*, Princeton University Press, Princeton, 1996; trad. it. di Mario Terni, *In nome del popolo sovrano. Alle origini della Rivoluzione francese*, Carocci, Roma, 2000, pp. 173-190; Keith M. Baker, *Inventing the French Revolution. Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, pp. 271-305.

¹⁶ Ann Thomson, "La référence à l'Angleterre dans le débat autour de la République", in Michel Vovelle (a cura di), *Révolution et République. L'exception française*, Éditions Kimé, Paris, 1994, p. 139.

¹⁷ Sui *monarchiens* si vedano: Jean Egret, *La révolution des notables*, Armand Colin, Paris 1950; François Furet, Mona Ozouf, *Terminer la Révolution. Mounier et Barnave dans la Révolution française*, PUG, Grenoble, 1990.

¹⁸ Roberto Martucci, "1789, la Repubblica dei Foglianti: dal re d'antico regime al primo funzionario dello stato", in *Storia Amministrazione Costituzione*, n° 1, 1993, pp. 87-94.

sempre più l'immagine di un modello negativo¹⁹, anche per chi, come Mounier, in precedenza vi aveva scorto l'orizzonte della rigenerazione²⁰.

Lo stesso Mounier, il 26 agosto, sottomise all'Assemblea le sue *Considération sur les gouvernements et principalement sur celui qui convient à la France*: chiamando in causa la tripartizione classica delle forme di governo, il deputato del Delfinato propose un *corpus* storico-filosofico alla luce del quale dirimere il nodo dell'organizzazione dei poteri pubblici. Mounier presentò, in particolare, una rilettura della storia antica in cui l'instabilità politica generata dal "governo popolare" appariva di gran lunga più detestabile del dispotismo esercitato da un solo uomo: «C'est une vérité incontestable que la réunion des pouvoirs détruit entièrement l'autorité des lois et forme le despotisme. Dans les républiques anciennes, on n'avait point assez connu l'importance de la division des pouvoirs législatif et exécutif [...] La liberté, la licence, et la servitude, se succédaient rapidement»²¹. Secondo il deputato *monarchien*, quindi, in materia di forme di governo, l'antichità classica racchiudeva solo un inventario della decadenza: era perciò sconsigliabile trarre dai suoi *exempla* qualsiasi rimedio istituzionale. Al contrario, per scongiurare una volta per tutte l'eterno ripetersi di tale copione storica, occorreva rivolgersi alla moderna teoria politica²².

Il secondo oratore *monarchien* del Comitato di costituzione, il marchese Lally-Tollendal, in un discorso pronunciato all'Assemblea Costituente il 31 agosto a sostegno delle proposte del suo gruppo, evocò in sequenza lo spettro del precedente inglese di metà Seicento, il modello positivo della Gloriosa rivoluzione del 1688, la tradizione storica della monarchia francese e ancora l'*exemplum* degli antichi²³.

Con il succedersi degli interventi il dibattito si infittì di riferimenti storici. In alcuni casi, lo stesso referente fu evocato a sostegno di proposte alternative. Ad esempio, il conte di Liancourt e il giacobino Pétion proposero due versioni divergenti degli albori della storia nazionale, l'uno per sostenere il veto assoluto²⁴, l'altro per giustificare l'adozione di un diniego meramente sospensivo²⁵.

¹⁹ *Archives Parlementaires de 1787 à 1860, recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, Première série (1787-1799)*, sous la direction de J. Mavidal et al., 99 voll., Paris 1867-1995 (d'ora in avanti AP), VIII, *Assemblée nationale, séance du jeudi 9 juillet 1789, Rapport du comité chargé de préparer le travail de la constitution*, pp. 214-215.

²⁰ «Mounier, perhaps influenced by the appearance in 1788 of the third volume of Mably's *Observations*, also argued that history demonstrated that common deliberation of orders was not only the original form of organization but also the more successful», Kenneth Margerison, "History, Representative Institutions, and Political Rights in the French Pre-Revolution (1787-1789)", *French Historical Studies*, n° 15, 1987, p. 91.

²¹ AP, VIII, *Assemblée nationale, annexe à la séance du 12 août 1789, Considération sur les gouvernements et principalement sur celui qui convient à la France, soumises à l'Assemblée nationale par M. Mounier*, p. 409.

²² Ivi, p. 410.

²³ Ivi, *Assemblée nationale, séance du 31 août 1789*, pp. 514-522, in part. p. 518.

²⁴ «Il faut convenir d'une grande vérité; le royaume de France a toujours eu pour gouvernement le gouvernement monarchique, et même avant le temps où les rois avaient secoué le joug de l'usage qui leur imposait la nécessité de consulter le peuple sur la formation des lois»: Ivi, *Assemblée nationale, séance du 1^{er} septembre 1789*, p. 529.

²⁵ «Dans les premiers moments même de notre monarchie, le souverain avait-il un *veto*? Il présidait au Champ-de-Mai, et c'est tout; et il était soumis à la loi de la majorité, et ne pouvait s'y soustraire. Il est utile d'admettre un *veto* suspensif; il est funeste d'admettre un *veto absolu*»: Ivi, p. 537.

La comparazione storica si concentrò, poi, sul precedente inglese di metà Seicento, grazie agli interventi di due fautori della sanzione regia estranei al gruppo di Mounier: l'abbé Maury, portavoce dei Neri, il gruppo realista dell'Assemblée, e il conte di Mirabeau. Quest'ultimo propose un confronto con l'esperienza del Lungo parlamento, offrendone una lettura diversa rispetto a quella avanzata il giorno precedente da Lally-Tollendal: per Mirabeau non era stata, come aveva sostenuto il suo collega, la soppressione della Camera dei Lord a provocare il fallimento della rivoluzione inglese, ma il disconoscimento del diritto di veto al sovrano²⁶. L'abbé Maury, invece, a supporto della sua posizione, evocò, congiuntamente al precedente rivoluzionario inglese, anche lo spettro della Fronda, uno dei pochi eventi della storia francese che potesse somigliare ad una rivoluzione: «A la fin du dernier siècle, deux souverains ont attiré tous les regards de l'Europe, Charles II et Louis XIV. Croit-on qu'ils ont dû, dit M. Hume, leur haute puissance à leur génie, et à leurs ministres? Non sans doute; l'un ne l'a due qu'à la guerre ridicule de la Fronde; le Peuple honteux n'osa rien faire contre son souverain, et l'autre a trouvé la source de son pouvoir dans l'échafaud de son malheureux»²⁷.

Queste argomentazioni che, seppur variamente, tendevano a rappresentare i pericoli storicamente realizzatisi a seguito di uno sbilanciamento dei poteri in favore dell'Assemblée rappresentativa, furono contestate dal deputato Salles. Egli offrì, infatti, una versione diversa dell'esperienza repubblicana antica, per dimostrare la compatibilità tra l'adozione di un veto sospensivo e la stabilità dello Stato²⁸. Antoine-François de Landine, invece, già autore di un influente scritto sullo storia degli Stati Generali, espresse la sua contrarietà assoluta ad ogni tipo di sanzione regia attraverso un fittissimo e suggestivo campionario di esempi storici, dall'antichità al modello costituzionale virginiano e dall'esperienza storica della monarchia francese al sistema istituzionale inglese²⁹. Lo stesso fecero Lanjuinais³⁰ e Polverel³¹, limitandosi però ad una ricostruzione della storia del Regno, in cui le assemblee nazionali apparivano come le depositarie esclusive del potere legislativo. A queste ricostruzioni, s'incaricarono di rispondere Treilhard e

²⁶ Ivi, *Assemblée nationale, séance du 1^{er} septembre 1789*, p. 539. Brissot propose, alcuni giorni dopo, un'ulteriore versione della storia inglese, per sottolineare all'opposto la pericolosità della sanzione regia: «Mais qui força ce long Parlement à se prolonger? Précisément le *veto royal*, le droit absurde laissé au Roi d'Angleterre, de dissoudre à sa fantaisie le Parlement. On voulut empêcher cette dissolution» («Patriote François», XLIII, *Du Mardi 15 Septembre 1789*, p. 2).

²⁷ AP, VIII, *Assemblée nationale, séance du 3 septembre 1789*, p. 553.

²⁸ Ivi, *Assemblée nationale, séance du 1^{er} septembre 1789*, pp. 530-531.

²⁹ Ivi, *Assemblée nationale, séance du 2 septembre 1789*, pp. 546-547.

³⁰ «C'est une grande erreur que de croire que le Roi ait en France le droit absolu. Sous les deux premières races, croit-on que la loi ripuaire et la loi salique ont paru sous le nom du prince? Comment se faisait cette sanction? Quelle était-elle? Un ancien historien nous l'apprend: *Scelebat rex in scella regia, circumstante omni exercitu, quidquid decretum erat a Francis*. On dira peut-être que l'armée n'était pas la nation: mais je ne réfuterai pas cette objection; on sait ce qu'était alors la nation, puisque les citoyens n'étaient que des soldats. Dans la seconde race, qu'est-ce que ces capitulaires qui ont paru? C'était le résultat des assemblées nationales; c'était ce que le peuple ordonnait, *quidquid a Francis decretum erat*. Ces remarques expliquent parfaitement l'édit de Pistes, et maintenant l'on comprend facilement ce que veulent dire ces mots: *lex sit consensu populi et constitutione regia*. Le temps de la confusion des ordres est enfin arrivé, et alors tous les principes se sont également confondus. Nous venons aujourd'hui pour y remédier, et l'on ne dira pas que nos cahiers soient des obstacles à cette réforme salutaire»: Ivi, *Assemblée nationale, séance du 7 septembre 1789*, p. 588.

³¹ Ivi, IX, *Assemblée nationale, annexe à la séance du 21 septembre 1789*, p. 72.

Paul-Victor de Sèze, fornendo una versione opposta dei medesimi fatti storici. Il primo con l'ennesima esegesi dell'*ancien gouvernement*³², l'altro, con numerosi esempi storici in cui contrapponeva il dispotismo dei sovrani-tiranni a quello della moltitudine³³. A favore del veto sospensivo, invece, si espresse Gaultier de Biauzat, che richiamò in causa l'*exemplum* delle mitiche assemblee che si tenevano ai campi di Marte al tempo dei franchi³⁴.

Intanto Mounier, in uno dei suoi ultimi interventi, aveva cercato di replicare con esempi storici alle argomentazioni avanzate dal variegato fronte dei suoi avversari: da un lato elencando nuovamente i pericoli derivanti dallo sbilanciamento dei poteri verso l'assemblea rappresentativa³⁵, dall'altro, rintracciando, ancora nella storia delle repubbliche antiche, una sorta di genealogia dell'istituzione senatoria³⁶, una prova storica della sua necessità³⁷.

Questo intenso dibattito si chiuse, come è noto, con l'adozione del veto sospensivo e il rigetto dell'ipotesi bicamerale (10-11 settembre 1789). Un risultato che segnò la fine dell'esperienza politica dei *Monarchiens*, ma non della pratica discorsiva a cui i protagonisti del primo grande *affrontement* costituzionale della Rivoluzione avevano fatto abbondantemente ricorso per sostenere le loro proposte.

III. LA RIFORMA RELIGIOSA

A poche settimane dalla chiusura del dibattito sulla divisione dei poteri, l'Assemblea Costituente era già a lavoro sul tema della riforma religiosa. Essa prese avvio nel novembre del 1789, quando i deputati decretarono l'incameramento dei beni del clero³⁸. A partire da quel momento ogni atto dei costituenti in materia di culto fu accompagnato da lunghi interventi sulla storia della Chiesa, volti a dimostrare la sacralità delle rivendicazioni temporali del corpo ecclesiastico o, al contrario, a smentire le pretese del clero francese.

La nazionalizzazione dei beni pose il problema della legittimità della proprietà ecclesiastica, stimolando in aula una discussione sulle origini della Chiesa primitiva. In molti cercarono di rintracciare i titoli della proprietà ecclesiastica agli albori della monarchia francese, risalendo fino alla conquista della Gallia da parte del re franco Clodoveo, primo difensore secondo alcuni della tutela dei beni del clero. È in ossequio a questa prassi secolare, sostenne Pellerin, che la Nazione non poteva appropriarsene. Mentre Pellerin si affannava a

³² Ivi, pp. 90-91.

³³ Ivi, pp. 88-89.

³⁴ Ivi, pp. 60-61.

³⁵ «Gazette Nationale, ou Le Moniteur universel», 21 voll., Paris 1789-1799 (d'ora in avanti «Moniteur»), I, n. 52, *Assemblée nationale, suite de la séance du 4 septembre 1789. Suite du discours de Mounier, sur l'organisation du corps législatif et la nécessité de la sanction royale*, p. 213.

³⁶ «Moniteur», n. 51, *Assemblée nationale, séance du vendredi 4 septembre 1789. Discours de M. Mounier, au nom du comité de constitution, sur l'organisation du corps législatif et la nécessité de la sanction royale*, p. 211.

³⁷ Ivi, n. 52, *Assemblée nationale, suite de la séance du 4 septembre 1789*, p. 214.

³⁸ Lucien Jaume, *Le religieux et le politique dans la Révolution française: l'idée de régénération*, PUF, Paris, 2015.

dimostrare che i successori di Clodoveo avevano sostenuto costantemente la proprietà della Chiesa³⁹, Mirabeau intervenne per affermare che non solo la Chiesa primitiva mai aveva conosciuto la proprietà dei beni materiali, ma oltretutto che la storia e l'esperienza dei popoli antichi dimostravano l'esistenza di corpi sociali organizzati senza alcuna forma di proprietà. Mirabeau ricorse abilmente al mito pauperistico della società spartana per esprimere con maggiore enfasi la contraddizione stridente di un corpo religioso che rivendicava con avidità le sue presunte proprietà⁴⁰.

Dopo l'approvazione del decreto sulla nazionalizzazione dei beni (2 novembre 1789), il *Moniteur* ospitò una lunga relazione nella quale si confutavano tutti gli argomenti dei sostenitori delle prerogative ecclesiastiche, attraverso una puntuale ricostruzione storica degli abusi del clero. Mentre alcuni deputati fedeli alle rivendicazioni ecclesiastiche sostenevano che la storia originaria della Chiesa testimoniava inconfutabilmente la bontà delle loro affermazioni, i redattori del giornale indicarono invece nella povertà primitiva del clero la condanna più evidente delle usurpazioni successive: è a partire dalla conversione degli imperatori romani che i religiosi avevano iniziato ad acquisire immani ricchezze in spregio alla missione di fede che avrebbero dovuto onorare. La relazione, passando poi in rassegna la storia della monarchia francese, evidenziò come le usurpazioni della Chiesa si erano appesantite durante il regno franco, quando Pipino il Breve inaugurò l'investitura religiosa dei sovrani franchi e istituì la decima. Non solo, nel testo si affermava anche che con l'approssimarsi dell'anno mille ai soprusi si erano sommati una dilagante superstizione, la pratica del mercimonio e un progressivo inserimento parassitario degli ecclesiastici nell'amministrazione civile⁴¹. La Rivoluzione, presentando impietosamente le devianze storiche della Chiesa francese, legittimava così la cancellazione di secoli di strapotere ecclesiastico sulla società civile.

Il 13 aprile del 1790, la Costituente affrontò un altro argomento delicato, quello relativo allo status giuridico del culto cattolico, che agitò le coscienze dei deputati riproponendo bruscamente il problema della tolleranza religiosa e il fantasma delle guerre di religione. Il tutto prese le mosse da una mozione, presentata da don Gerle, che prevedeva il riconoscimento della religione cattolica come culto nazionale. L'ipotesi della sua costituzionalizzazione come religione di Stato spinse il barone di Menou a paragonare le conseguenze catastrofiche di una tale decisione all'esecrabile scontro religioso che insanguinò la Francia nel Cinquecento⁴².

Mirabeau, che aveva già evocato la tragica eredità cinquecentesca dopo la presa della Bastiglia, espresse la sua opposizione alla mozione di don Gerle con un riferimento efficace e tagliente alla notte di San Bartolomeo: «Je vous supplierai de ne pas oublier que d'ici, de cette Tribune où je vous parle, on aperçoit la fenêtre d'où la main d'un Monarque François, armée contre ses

³⁹ «Moniteur», I, n. 77, *Assemblée nationale, séance du 25 octobre 1789*, p. 316.

⁴⁰ Ivi, n. 82, *Assemblée nationale, suite de la séance du lundi 2 novembre 1789, suite du discours de M. Le comte de Mirabeau*, p. 333.

⁴¹ Ivi, I, n. 87, *France, de Paris-Sur le biens du clergé, devenus nationaux, et les fourberies des moines set des prêtres pour acquérir des richesses*, pp. 353-355.

⁴² Ivi, II, n. 104, *Bulletin de l'Assemblée nationale, séance du 13 avril 1790*, p. 425.

sujets par d'exécrables factieux qui méloient des intérêts sacrés de la Religion, tira l'arquebuse qui fut le signal de la S. Barthelemy. Je n'en dis pas d'avantage: il n'y a pas lieu à délibérer»⁴³. Gli interventi di Mirabeau e Menou espressero la ferma ostilità dell'Assemblea alla proposta di don Gerle che, nonostante le sue insistenze, fu rigettata nel corso della stessa seduta.

L'ultimo atto della riforma religiosa fu l'approvazione della Costituzione civile del clero nell'aprile del 1790. Questo provvedimento completò la riorganizzazione della struttura ecclesiastica francese, svincolandola dalla tutela papale e sottomettendo i religiosi ai principi rivoluzionari. La reazione dei deputati tradizionalisti fu veemente. In una dichiarazione alla Costituente del febbraio 1791, Cazalès espresse nel modo più radicale il risentimento del mondo cattolico con un paragone tra i provvedimenti anti-cattolici dell'Assemblea e la discriminazione dei protestanti attuata all'epoca dell'editto di Nantes⁴⁴.

La discussione sulla Costituzione civile scatenò un'infinità d'interventi, pieni di citazioni storiche sull'evoluzione della Chiesa, che mescolarono le parole di Gesù Cristo e degli apostoli alle testimonianze dei concili e dei sinodi più remoti. Forse meno avvincente delle altre discussioni costituenti, quella sulla riforma del clero fece però tremare le fondamenta del cristianesimo, sviscerando i dogmi della religione alla stregua di una qualsiasi altra materia legislativa: i costituenti usarono strumentalmente i *topoi* sacri della religiosità cristiana senza alcuna remora. Il punto nodale della questione era la proposta di elezione popolare del clero, oltre all'organizzazione dell'attività religiosa e della struttura diocesana sulla base di criteri amministrativi. Il curato Le Clerc affermò che «l'élection par le peuple seroit une usurpation et peut-être une simonie»⁴⁵ capace solo di generare *troubles*, come era accaduto agli albori della Chiesa quando l'elezione popolare era ancora ammessa. Se Le Clerc cercava così di annichilire sul nascere le rivendicazioni fondate sul ritorno alle origini remote della Chiesa, il patriota Camus replicò, al contrario, che non solo l'intervento popolare aveva una sua consolidata legittimazione storica, ma che in passato l'influenza dello Stato sulla religione si era estesa a volte perfino alla nomina dello stesso Pontefice. Con questa dichiarazione si voleva chiaramente affermare, evocando l'ascendente che l'Impero franco aveva esercitato sulla Chiesa di Roma, la supremazia del principio rivoluzionario su ogni autorità, anche quella della fede. Il riferimento all'esperienza imperiale fu richiamato anche dal curato Gouttes per legittimare la riorganizzazione amministrativa delle diocesi, sottolineando come la struttura territoriale della Chiesa aveva seguito fin dagli albori la geografia del potere politico imperiale⁴⁶.

Questi interventi dimostrano come i rivoluzionari estendendo l'uso politico della storia anche alla dimensione del sacro cercarono di legittimare una riforma radicale della Chiesa francese, che altrimenti sarebbe apparsa come un atto incomprensibile e blasfemo.

⁴³ Ivi, p. 426.

⁴⁴ Ivi, IV, n. 28, *Bulletin de l'Assemblée nationale, suite de la séance du mercredi 26 janvier 1791*, p. 115.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ «Moniteur», II, n. 152, *Bulletin de l'Assemblée nationale, séance du lundi 31 mai 1790, suite de la discussion sur la constitution du clergé*, pp. 617-618.

IV. LA RIFORMA GIUDIZIARIA

Contemporaneamente allo svolgimento del dibattito sui temi religiosi, l'Assemblea costituente iniziò ad affrontare la riforma del sistema giudiziario, i cui lavori si protrassero per l'intera durata dell'attività costituente, dal riconoscimento dell'*habeas corpus* nell'ottobre 1789 fino all'approvazione del Codice penale nel 1791⁴⁷.

Il 17 agosto del 1789 Mirabeau, introducendo il suo progetto di *Dichiarazione dei diritti* a nome del *Comité de cinq*, affermò che la riforma dell'ordine giudiziario era la *conditio sine qua*, non per realizzare il rinnovamento della società francese e spronò i Costituenti a seguire l'esempio dei legislatori delle repubbliche antiche, con particolare riferimento all'esperienza giuridica romana⁴⁸. La storia insegnava, infatti, che una simile riforma esigeva doti particolari, condensate secondo un altro patriota nella saggezza immortale di Agricola e nell'abilità legislativa della regina Elisabetta⁴⁹. Il deputato Chabroud precisò che, pur tenendo in conto i modelli di riferimento (antichità, Inghilterra e Stati Uniti), l'obiettivo doveva essere quello di evitare un'imitazione sterile e improduttiva, come del resto avevano fatto i romani rielaborando abilmente i principi giuridici ereditati dal mondo greco⁵⁰.

Dopo aver stabilito la forma pubblica e orale del processo, la discussione si concentrò sulla proposta di creazione di una giuria popolare, incaricata di emettere un verdetto, sul quale poi i giudici avrebbero applicato la nuova legge. Tale proposizione sottintendeva chiaramente la distinzione tra fatto e diritto, tra analisi della realtà ed espressione della sanzione giuridica. Su questo punto i costituenti chiamarono in causa l'esperienza giuridica romana e le recenti innovazioni introdotte in America e in Inghilterra, come dimostra questo intervento di Duport: «La distinction du fait et de la Loi étoit connue chez les Romains; depuis long-tems les Anglais le mettent en usage; les Etats-Unis suivent presque entièrement cette procédure»⁵¹. In Inghilterra e negli Stati Uniti tale distinzione, sempre secondo Duport, era divenuta un elemento fondamentale e irrinunciabile per la tutela della libertà personale dei cittadini, chiamati a pronunciare la verità dei fatti in virtù di un principio che voleva ogni diritto esercitabile concretamente dal popolo. Goupil de Préfelne precisò che la distinzione tra fatto e diritto, riconosciuta anche dallo stesso Montesquieu, affondava le sue radici proprio nelle forme istituzionali adottate dai galli e nella struttura feudale normanna, estesi dal nord della Francia fino all'Inghilterra⁵².

⁴⁷ Roberto Martucci, *La Costituente ed il problema penale in Francia: 1789-1791*, Giuffrè, Milano, 1984; Id., «Logiche della transizione penale. Indirizzi di politica criminale e codificazione in Francia dalla Rivoluzione francese all'Impero (1789-1819)», *Quaderni Fiorentini*, n° 36, 2007, pp. 91-234; Marco Fioravanti, «L'età rivoluzionaria e napoleonica», in Maria R. Di Simone (a cura di), *Profilo di storia del diritto penale dal Medioevo alla Restaurazione*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 75-88.

⁴⁸ «Moniteur», I, n. 41, *Assemblée nationale, séance du lundi 17 aout 1789*, p. 171.

⁴⁹ Ivi, II, n. 96, *Bulletin de l'Assemblée nationale, suite de la discussion sur l'ordre judiciaire, séance du lundi 5 avril 1790*, p. 394.

⁵⁰ Ivi, n. 91, *Bulletin de l'Assemblée nationale, séance du mardi 30 mars 1790 et de la discussion sur l'ordre judiciaire*, p. 372.

⁵¹ Ivi, n. 90, *Bulletin de l'Assemblée nationale, séance du mardi 30 mars 1790, Suite du Discours de M. Duport, sur l'organisation de l'ordre judiciaire*, p. 370.

⁵² Ivi, n. 91, *Bulletin de l'Assemblée nationale, séance du mardi 31 mars 1790, Suite de la discussion sur l'organisation du pouvoir judiciaire*, p. 374.

Questo primo dibattito, caratterizzatosi stranamente per un uso unidirezionale del discorso storico, si concluse con l'approvazione della giuria popolare.

L'uso conflittuale degli avvenimenti storici si presentò invece nella sua forma canonica nel corso della discussione sulla nomina dei giudici, prerogativa ritenuta alternativamente appannaggio dei re o diritto inalienabile dei popoli. Il deputato patriota Buche si spinse fino ad individuare una data precisa (il 679 d.C.) a partire dalla quale il diritto del popolo all'elezione dei giudici iniziò ad essere violato⁵³.

Ancora una volta fu Cazalès a sobbarcarsi il difficile compito di difendere il tradizionalismo monarchico e le prerogative regie, rigettando stizzito i riferimenti di Barnave alla teoria della divisione dei poteri di Montesquieu e affermando che «depuis le Roi Persée jusqu'à nos jours, il n'y a pas un seul exemple que les Rois n'aient pas institué leurs Juges»⁵⁴. Oltretutto, proseguì Cazalès, riconoscere al popolo l'esercizio di questo diritto avrebbe comportato uno scivolamento inevitabile verso la degenerazione del governo popolare: un sistema politico che aveva immolato nel passato uomini come Socrate, Solone, Licurgo e Aristide. Inoltre, a chi continuava instancabilmente ad indicare nella repubblica romana un modello ideale, il costituente ricordò insidiosamente che se Camillo e Coriolano erano stati solo esiliati dai giudici dell'antica Roma, i fratelli Gaio e Timperio Gracco «furent immolés aux pieds du Tribunal»⁵⁵. Questo di Cazalès, come del resto traspare implicitamente alla fine dell'intervento⁵⁶, è un espediente retorico pungente con cui egli cercò di rivoltare contro i patrioti, che si ritenevano emuli degli antichi, le disfunzioni più eclatanti delle loro società ideali. Dopo aver chiosato nientemeno che con un passo di Rousseau, Cazalès propose di risolvere la controversia lasciando al re la prerogativa di scegliere i giudici su una terna di candidati.

L'abbé Maury, favorevole alla proposta Cazalès, respinse l'idea, sostenuta in aula da Barnave, secondo il quale la prerogativa regia sulla nomina dei giudici era soltanto un residuo feudale - che affliggeva tra l'altro anche l'Inghilterra - sostenendo invece che dall'Egitto alla Grecia, i popoli di tutti i tempi avevano riconosciuto e praticato tale principio⁵⁷. Nonostante questo magistrale ricorso al discorso storico da parte di Cazalès e Maury, la Costituente preferì al re il popolo sovrano.

Nel corso della successiva discussione sul Codice penale, il ricorso alla retorica storica assunse una particolare rilevanza nel momento in cui i costituenti affrontarono la questione della pena di morte⁵⁸. Le Peletier de Saint-Fargeau

⁵³ Ivi, n. 126, *Bulletin de l'Assemblée nationale, séance du mercredi 5 mai 1790, suite de la discussion sur l'ordre judiciaire - Question: les juges seront-ils élus par le Peuple et institués par le Roi?*, p. 509.

⁵⁴ *Ibid.*.

⁵⁵ Ivi, n. 128, *Bulletin de l'Assemblée nationale, séance du vendredi 7 mai 1790*, p. 518.

⁵⁶ «Peut-être que cette peinture fidèle des désordres d'une République qui mérita l'admiration de tous les Peuples et qui fut la maîtresse de l'Univers, sera sans doute quelque effet sur votre esprit, sur votre cœur»: *Ibid.*.

⁵⁷ Ivi, n. 127, *Bulletin de l'Assemblée nationale, séance du mercredi 5 mai 1790 et de la discussion sur l'ordre judiciaire*, pp. 511-2.

⁵⁸ Sull'uso dei precedenti in questo dibattito si veda anche Michèle Ducos, *La Révolution française et le droit romain*, op. cit., pp. 59-61. In generale, invece, si può leggere Michel Pertué, *La Révolution française et*

introdusse il dibattito con un rapporto letto all'Assemblea nel maggio del 1791. È ancora il mondo antico a rappresentare un esempio per chi come lui è contrario alla pena capitale: «À Rome jamais les criminés ne furent plus rares que lorsque la peine de mort était bannie du code des Romains libres»⁵⁹.

Un argomento ricorrente, questo dell'infondatezza del fattore dissuasivo, che ritroviamo in tutti gli interventi contrari alla pena di morte. Più originale è invece una successiva riflessione dello stesso Le Peletier, nella quale egli anticipò l'uso di un *topos* storico (la spettacolare esecuzione dalla rupe Tarpea in voga nell'antica Roma) che in seguito avrebbe assunto una rilevanza fondamentale durante il Terrore. L'obiettivo del deputato era accreditare come un'unica eccezione al rifiuto della pena di morte quella dell'esecuzione del ribelle sedizioso, sul modello di quanto avevano fatto i romani con Manlio⁶⁰. Il *Moniteur*, nel numero successivo, non a caso riportò una lettera dell'ambasciatore russo a Roma, nella quale si sosteneva esattamente la linea di Le Pelletier, portando ad esempio l'esecuzione del rivoltoso cosacco Pugacev⁶¹.

Perfino Robespierre, l'uomo che in seguito avrebbe mandato alla ghigliottina molti dei suoi attuali amici e colleghi, in questa occasione si espresse categoricamente contro la previsione della pena di morte, ritenendola un attributo infame della tirannide. Ironia della sorte, il deputato di Arras giustificò la sua contrarietà alla pena capitale citando la storia di Silla, che per giustiziare i suoi avversari politici aveva contraddetto il principio secondo cui nessun cittadino romano poteva essere messo a morte: «Tel était la loi que le peuple avait portée: mais Sylla vainquit, et dit: *Tous ceux qui ont porté les armes contre moi, sont dignes de mort*»⁶².

Il giacobino Pétion condivise il punto di vista di Robespierre, basandosi sulle conseguenze positive sperimentate dai popoli dell'antichità che avevano disconosciuto la pena capitale, con un singolare riferimento perfino alla storia egiziana⁶³. Ricorrendo agli stessi riferimenti storici ed estendendo il parallelismo ai popoli moderni, Mougins affermò invece che la pena di morte era da sempre presente nelle società umane (compresa quella egizia), soprattutto per punire gli omicidi⁶⁴. Infastidito da oratori come Mougins, che infarcivano i loro discorsi di esempi tratti dal passato, il noto giurista Adrien Duport si rivolse all'aula in tono perentorio: «Mais que font aujourd'hui les usages devant les raisons?»⁶⁵. Neanche

l'abolition de la peine de mort», *Annales historiques de la Révolution française*, n° 251, Janvier-Mars 1983, pp. 14-37.

⁵⁹ «Moniteur», IV, n. 151, *Bulletin de l'Assemblée nationale, suite de l'extrait du rapport fait par M. le Pelletier Saint-Fargue, sur le code pénal*, p. 627.

⁶⁰ Ivi, n. 152, *Bulletin de l'Assemblée nationale, suite de l'extrait du rapport fait par M. le Pelletier Saint-Fargue, sur le code pénal*, p. 630.

⁶¹ Ivi, n. 153, 02/06/1791, *Législation*, p. 634.

⁶² Ivi, n. 152, *Bulletin de l'Assemblée nationale, suite de la séance du lundi 30 mai 1791*, p. 630.

⁶³ «Jamais le nombre des malfaiteurs ne fut plus considérable dans l'Attique, que lorsque les lois atroces de Dracon furent en vigueur [...] Jamais l'Égypte n'a joui d'une plus grande félicité et d'une meilleure police que sous le règne de ce roi trop peu connu [...] qui bannit la peine de mort de ses Etats. Rome eut peu de crimes à punir tant qu'elle respecta les lois Valeria et Porcia qui défendaient de mettre un citoyen à mort»: Ivi, n. 153, *Bulletin de l'Assemblée nationale, suite de la séance du lundi 31 mai 1791*, p. 631.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ AP, 26, *Assemblée nationale, séance du 31 mai 1791, au matin*, p. 647.

questo, tuttavia, bastò a convivere i deputati a votare l'abolizione del supplizio capitale. Sui banchi della presidenza, del resto, giaceva, ormai già da un anno, la proposta di adottare la nuova macchina per le esecuzioni capitali: uno strumento che avrebbe segnato irrimediabilmente il futuro politico della Francia rivoluzionaria.

V. IL DIRITTO DI PACE E DI GUERRA

Il dibattito per determinare se il diritto di pace e di guerra appartenesse al re o all'Assemblea iniziò il 15 e terminò il 22 maggio del 1790⁶⁶, sancendo con una soluzione di compromesso la compartecipazione dei due poteri⁶⁷.

Oltre ai soliti riferimenti ai precedenti legislativi disseminati nei libri di storia (presenti anche in tutte le altre discussioni costituenti), in questo caso si assistette alla formulazione di alcune previsioni ricavate dalla storia antica: chi sosteneva il diritto di guerra in capo al re evocò l'immagine storica di una guerra fallimentare condotta da un'assemblea del popolo litigiosa e inconcludente; chi, all'opposto, supportava il diritto della Nazione, agitò il pericolo della dittatura e l'ombra di un generale appostato sulle rive del Rubicone (con Luigi XVI nel ruolo di Cesare); chi, invece, premeva per una compartecipazione tra assemblea e sovrano, mescolò le due sceneggiature. Insieme a questo repertorio classico, i Costituenti citarono anche le consuetudini risalenti ai primordi del regno e la prassi successiva adottata dai sovrani francesi in materia di pace e di guerra. Il riferimento agli albori della storia di Francia venne usato, alternativamente, per accreditare in capo al popolo un diritto originario presto usurpato dalle dinastie regnanti o, al contrario, per dimostrare l'esclusione *ab initio* delle assemblee popolari dalle questioni militari.

Al giacobino Pétion spettò il compito di ricostruire il percorso che dal Medioevo aveva visto progressivamente usurpato il diritto del popolo a decidere sulle questioni concernenti la guerra. A suffragio di questa meticolosa analisi, Goupil de Préfelne dichiarò, in sintonia con la classica tesi di Mably⁶⁸, che «le régime féodal a fait disparaître l'existence des droits du Peuple», riconoscendo a Carlo Magno e a Luigi IX il merito di aver reintegrato momentaneamente la Nazione nei suoi diritti⁶⁹.

Ironia della sorte, fu proprio un sostenitore delle prerogative regie come il duca du Châtelet a proporre di abbandonare queste intricate ricostruzioni storiche per valutare piuttosto l'incompatibilità delle consuetudini germaniche

⁶⁶ Timothy Tackett, *In nome del popolo*, op. cit., pp. 271-272; David A. Bell, *La première guerre totale. L'Europe de Napoléon et la naissance de la guerre moderne*, Champ Vallon, Paris, 2010 (ed. or. *The First Total War: Napoleon's Europe and the Birth of Warfare as We Know It*, Houghton Mifflin Company, Boston-New York, 2007), pp. 107-25.

⁶⁷ «Le droit de paix et de la guerre appartient à la Nation. La guerre ne pourra être décidée que par un Décret de l'Assemblée Nationale, qui sera rendu sur la proposition formelle et nécessaire du Roi, et qui sera sanctionné par lui»: «Moniteur», II, n. 143, *Bulletin de l'Assemblée nationale, séance du vendredi 22 Mai 1790*, p. 580.

⁶⁸ Mona Ozouf, François Furet, «Deux légitimations historiques de la société française au XVIIIe siècle: Mably et Boulainvilliers», *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, n° 3, 1979, pp. 438-450.

⁶⁹ «Moniteur», II, n. 138, *Bulletin de l'Assemblée nationale, suite de la séance du dimanche 16 Mai 1790*, pp. 559-560.

con le più complesse esigenze della guerra moderna⁷⁰. Altri che la pensavano come lui, tuttavia, non rinunciarono al passato. L'abbé Maury, ad esempio, accettò la sfida e si lanciò in un estenuante *excursus* storico a favore della prerogativa regia, in cui emerge l'immagine di un diritto originario («sous la première race de nos Rois, le droit de déclarer la guerre ne fut pas mis en question») vanamente e pericolosamente conteso dalle assemblee (in Francia da un «brigand populaire» come Étienne Marcel e in Inghilterra dal Lungo Parlamento)⁷¹. Alla cornice solenne e quasi epica nella quale Maury colloca l'origine storica di questo diritto regio, altri deputati contrapposero nuovamente l'immagine altrettanto suggestiva dei primi Franchi radunati all'aperto per deliberare sulle questioni politiche più rilevanti⁷², comprese quelle riguardanti l'ambito militare⁷³. Con più precisione, Fréteau de Saint-Just sentenziò che «pendant toute la Monarchie, excepté les 160 dernières années, jamais la Nation n'a cessé d'exercer ce droit»⁷⁴.

Proporre un ridimensionamento o addirittura l'esclusione del sovrano dall'esercizio del diritto di pace e di guerra, significava riconoscere conseguentemente la spettanza di tale potere ai rappresentanti del popolo francese. Questa ipotesi di una gestione assembleare, offrì però ai fautori della prerogativa regia (in senso esclusivo o temperata dalla compartecipazione del legislativo), l'occasione per esporre una incisiva critica basata sulle disfunzioni storicamente comprovate di tale sistema. Infatti, il deputato conservatore Malouet, dopo aver auspicato l'adozione del modello inglese e sostenuto che in una monarchia il diritto in questione spettava al re, così come in una repubblica il popolo lo conferiva al senato, dichiarò che i popoli liberi riuniti in assemblea spesso avevano partorito molte più guerre dei despoti⁷⁵. Non solo. Il conte di Virieu precisò che l'affidamento della guerra al re avrebbe garantito la sussistenza in capo al suo detentore dei requisiti imprescindibili per condurre un conflitto, sicuramente inesistenti in una «assemblea tumultuosa»: «J'appelle à mon secours l'exemple de la Hollande, des Athéniens, de la Suède»⁷⁶. Il monarchico Montlosier sostenne che la ricerca sconsigliata della partecipazione popolare alla gestione del potere, sia in modo diretto che indiretto, aveva condannato alla decadenza l'antica Roma e le altre repubbliche antiche: le assemblee popolari dell'antichità, infatti, erano state soggiogate da abili quanto sconsigliati oratori, che agitavano ad arte l'opinione pubblica solo per affermare interessi particolari⁷⁷. A tal proposito, Clermont-Tonnerre mise in guardia l'Assemblea dal non ripetere l'errore che gli ateniesi avevano commesso molti secoli prima: riuniti per decidere l'atteggiamento da intraprendere nei confronti dei macedoni, essi indugiarono

⁷⁰ Ivi, n. 139, *Bulletin de l'Assemblée nationale, séance du mardi 18 Mai 1790*, pp. 562-563.

⁷¹ Il discorso di Maury è riassunto sul «Moniteur» (II, n. 139, *Bulletin de l'Assemblée nationale, séance du mardi 18 Mai 1790*, pp. 562-564) e può essere consultato per intero in AP, XV, *Assemblée Nationale, séance du mardi 18 mai 1790*, pp. 564-575 (le nostre citazioni si ritrovano alle pp. 569-570).

⁷² «Moniteur», II, n. 140, *Bulletin de l'Assemblée nationale, séance du mercredi 19 mai* [Jean-Baptiste Charles Chabroud], p. 567.

⁷³ Ivi, n. 141, *Bulletin nationale, séance du jeudi 20 mai 1790* [Regnaud de Saint-Jean-d'Angély], p. 570.

⁷⁴ *Ibid.*.

⁷⁵ Ivi, n. 138, *Bulletin de l'Assemblée nationale, suite de la séance du dimanche 16 Mai 1790*, p. 557.

⁷⁶ *Ibid.*.

⁷⁷ Ivi, p. 559.

troppo nel valutare le richieste di mediazione avanzate da Filippo II, invece di contrastarlo con le armi come chiedeva saggiamente Demostene, facendosi sviare dagli oratori assoldati dal re macedone nella piazza di Atene⁷⁸.

Se gli inconvenienti dei corpi legislativi antichi e moderni servirono a legittimare il ruolo del sovrano nella dimensione bellica, l'uso strumentale dei conflitti orditi dai re e il pericolo sempre incombente dell'emergenza di un nuovo Cesare, furono gli argomenti principali dei sostenitori del ridimensionamento del potere regio nella gestione delle cose militari. La tesi era che una Nazione che stava rimettendo in gioco la distribuzione della sovranità avrebbe potuto offrire ad un generale o al sovrano stesso l'occasione di insediarsi nel nuovo spazio simbolico e materiale del potere pubblico, quello esercitato in nome del popolo, replicando così a distanza di secoli il modello incarnato dall'ascesa di Giulio Cesare.

Goupil de Préfelne era convinto che la Francia avrebbe subito questa tragica eventualità, allorquando alla testa di un esercito vittorioso, un re francese non avrebbe avuto più ostacoli per la riconquista delle sue prerogative dispotiche⁷⁹. Questa ipotesi era considerata realisticamente anche da Mirabeau, che ricordò come «César, qui n'étoit pas né sur le trône, fit passer le Rubicon à des Gaulois»⁸⁰. Anche se il Tribuno aggiunse subito dopo che questo pericolo, comune a tutti i sistemi politici, incombeva quasi esclusivamente su una società repubblicana e non certo su una monarchia come quella francese⁸¹. È opportuno segnalare che, a differenza di Maury e di Cazalès⁸², Mirabeau propose una compartecipazione più articolata tra i due poteri, per evitare contemporaneamente che il re si trasformasse in un console di fronte ad un'Assemblea simile al senato di Roma - perdendo in questo caso incisività e determinatezza nella conduzione della guerra - e che si disattendesse la costituzione estromettendo il legislativo dal diritto di pace e di guerra⁸³.

Mirabeau ricombinava così i due riferimenti alla storia antica elaborati in questa discussione, allo scopo di sostenere la centralità dell'esecutivo ed egemonizzare il movimento rivoluzionario cercando di frenarne l'impeto destabilizzatore. L'abilità del Tribuno consistette nell'evocare il pericolo di una deriva popolare della Rivoluzione, cercando di esorcizzare al contempo l'ombra di Cesare. Non fu certamente un caso, conseguentemente, che Mirabeau s'infastidì moltissimo per la replica alle sue proposte prodotta da Barnave, il quale dichiarò che al di là delle distinzioni tra monarchia e repubblica, la storia antica dimostrava come perfino Pericle non aveva esitato ad intraprendere la guerra del

⁷⁸ Ivi, n. 139, *Bulletin de l'Assemblée nationale, séance du mardi 18 Mai 1790*, p. 563.

⁷⁹ Ivi, n. 140, *Bulletin de l'Assemblée nationale, séance du mercredi 19 Mai 1790*, p. 566.

⁸⁰ Ivi, n. 142, *Bulletin de l'Assemblée nationale, suite de la séance du jeudi 20 mai 1790, et du discours de M. de Mirabeau*, p. 574.

⁸¹ «C'est parmi les Nations qui n'avoient point de Rois que ces succès ont fait des Rois. C'est pour Carthage, c'est pour Rome que de tels Citoyens, tels qu'Annibal et César, étoient dangereux»: *Ibid.*

⁸² Cazalès sostiene che il diritto era da sempre riconosciuto esclusivamente all'esecutivo, fin dall'antichità: Ivi, p. 575.

⁸³ Ivi, n. 141, *Bulletin de l'Assemblée nationale, suite de la séance du jeudi 20 mai 1790, suite de la discussion sur cette question: la Nation doit-elle déléguer au Roi l'exercice du droit de la paix et de la guerre?*, p. 571.

Peloponneso per nascondere le usurpazioni del potere esecutivo⁸⁴. Mirabeau risponderà dicendo che Pericle non era un re o un ministro, ma un demagogo che incantò l'Assemblea nazionale di Atene. Come a dire che i pericoli maggiori venivano dal seno stesso della Costituente⁸⁵.

VI. CONCLUSIONE

In un curioso pamphlet del 1791, il deputato supplente degli Stati Generali e futuro Ministro degli Interni François de Neufchâteau raccontò e giustificò il percorso che aveva condotto la Francia dall'Antico regime all'approvazione della prima costituzione rivoluzionaria citando i grandi filosofi dell'antichità. Alla fine di ciascun periodo del suo scritto l'autore riportava in nota un brano di Platone, Cicerone, Polibio e altri celebri pensatori classici per dimostrare che, in fondo, i principi giuridici della Rivoluzione avevano un'origine antica, che li giustificava e li rendeva affidabili⁸⁶. Questa comparazione alquanto bizzarra e invero noiosa è tuttavia significativa di come si possa sempre rintracciare nel passato qualche discorso o modello che legittima l'introduzione di una nuova norma. Tanto è suggestivo pensare che i principi e gli ideali della Rivoluzione siano derivati direttamente dal mondo antico, che perfino molti storici, alla stregua di de Neufchâteau, hanno semplicisticamente provato a dimostrare questa sorta di filiazione classica delle norme rivoluzionarie⁸⁷. Come a dire che i rivoluzionari avrebbero imitato pedissequamente la legislazione romana senza nessun tipo di mediazione⁸⁸. In realtà, il rapporto tra Rivoluzione e mondo antico è stato più complesso e all'insegna di un uso cosciente e strumentale dei suoi modelli politici e giuridici⁸⁹. Questo non vuol dire, però, che l'abitudine di citare precedenti storici non abbia avuto conseguenze sullo svolgimento della Rivoluzione e sulla costruzione della sua architettura costituzionale⁹⁰. Approvare o rigettare una certa norma, ovvero invitare qualcuno a compotarsi nell'uno o nell'altro senso per via degli effetti positivi o negativi che essa ha avuto in passato, è infatti qualcosa

⁸⁴ Ivi, n. 143, *Bulletin de l'Assemblée nationale, suite de la séance du vendredi 21 Mai 1790, et du discours de M. Barnave*, p. 579.

⁸⁵ Ivi, n. 144, *Bulletin de l'Assemblée Nationale, séance du samedi 22 mai 1790, Conclusion de la discussion sur cette question: La Nation délèguera-t-elle au Roi l'exercice du droit de guerre et de paix ?*, p. 584.

⁸⁶ F. de Neufchâteau, *L'Origine ancienne des principes modernes, ou les Décrets constitutionnels conférés avec les maximes des sages de l'antiquité*, Paris 1791. Sull'autore si veda Dominique Margairaz, *François de Neufchâteau. Biographie intellectuelle*, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2005.

⁸⁷ Michèle Ducos, *La Révolution française et le droit romain*, *op. cit.*, p. 55.

⁸⁸ Si veda, ad esempio, Paul M. Martin, "Esclaves ou citoyens? La référence à Rome dans le débat sur les esclaves noirs avant et pendant la Révolution française", in *Da Roma alla terza Roma. Documenti e studi. La nozione di «romano» tra cittadinanza e universalità*, ESI, Napoli 1984, II, pp. 195-223. Per un punto di vista critico su questa tendenza, il rinvio è a Luca Scuccimarra, "Sorvegliare e punire. Rivoluzione francese e istituzioni di controllo", *Il Pensiero politico*, n° 2, 2007, pp. 434-462.

⁸⁹ In tal senso Jacques Bouineau, "Lecture politique de la référence à l'Antiquité sous la Révolution française", *Historia et ius* [www.historiaetius.eu], n° 3, 2012, paper 2.

⁹⁰ Al termine della sua analisi sull'incidenza del diritto romano sulle norme rivoluzionarie, Michèle Ducos conclude che «l'antiquité peut ainsi servir à fonder des thèses opposées, permet de les justifier, mais ce n'est pas véritablement du monde antique que proviennent les conceptions ou les théories qui les fondent. Néanmoins, même diffuse, sa place reste indéniable; elle inspire les comportements et les réactions» (*La Révolution française et le droit romain*, *op. cit.*, p. 69).

di molto più incisivo di quanto si possa pensare⁹¹. Quando ci si riferisce ad un precedente storico e giuridico per pronunciarsi, ad esempio, sul sistema bicamerale e sul diritto di pace e di guerra, esso non è solo un'arma retorica da usare a sostegno della propria tesi o contro quella altrui. Il fatto che le norme o gli eventi del passato vengano semplificati, travisati e adattati forzatamente al presente non li rende meno utili o influenti. I precedenti del passato, infatti, non sono a completa disposizione di chi li usa. Mentre subiscono un processo di reinvenzione da parte dei rivoluzionari, essi non perdono la loro capacità di condizionare la realtà. Non dobbiamo dimenticarci, infatti, che i costituenti francesi non hanno approvato le loro norme in una condizione di serenità, come se stessero scrivendo un trattato giuridico in un'accademia o in un'aula universitaria. Chi allora si è trovato dinanzi alla necessità impellente di stabilire le norme che avrebbe cambiato il destino della Francia lo ha fatto meditando a fondo sull'esperienza del passato, nella convinzione che essa potesse contribuire a prevedere e condizionare un futuro più che mai incerto.

Il punto di vista di de Neufchâteau e, più in generale, i discorsi che abbiamo analizzato dimostrano come durante il primo dibattito costituente siano state attuate diverse modalità per pensare e realizzare il cambiamento, la transizione tra Antico regime e Rivoluzione. Tra queste va certamente annoverata la soluzione appertamente più semplice e, per così dire, tipicamente rivoluzionaria, ovvero quella di rigettare il passato (ben sapendo però che dietro di essa si nasconde un rapporto con i precedenti storici che è più ambiguo di quanto si possa pensare⁹²). Poi c'è la modalità che abbiamo raccontato in questo articolo, e cioè quella per cui si considera il passato non solo come un'arma retorica o come il contraltare negativo della Rivoluzione, ma anche come una risorsa, una guida: un punto di riferimento condiviso che rappresenta al tempo stesso l'opposto del presente e un modello positivo o negativo che potrebbe o dovrebbe tornare nel presente o nel futuro. Il nostro caso di studio dimostra come rispetto a quello che già sapevamo, e cioè che i rivoluzionari hanno spesso rivendicato l'originalità della loro impresa, è accaduto anche altro contemporaneamente: c'è stata una persistente attrazione per l'autorità dei precedenti storici, per la loro utilità come materiali per formare il nuovo, per giustificarlo, per prevederne o orientare gli sviluppi nell'avvenire.

Fecha de envío / Submission date : 22/09/2018

Fecha de aceptación / Acceptance date : 2/11/2018

⁹¹ Su questo punto si veda Francesco Benigno, Daniele Di Bartolomeo, "Il mistero della ripetizione: la Rivoluzione francese e le repliche della storia", *Storica*, n° 63, 2015, pp. 7-38.

⁹² «Revolutionary historicity merged a rejection of precedent with a reading of contemporaneity informed by that rejected history»: John J. Zizek, *The Politics and Poetics of History in the French Revolution*, op. cit., p. 185.